



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

Informativa alla Clientela^(*)

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Con l'emanazione dei decreti legislativi n. 180 e n. 181 (i "Decreti") del 16/11/2015, è stato recepito nell'ordinamento italiano un regime armonizzato, nell'ambito dell'Unione Europea, in tema di prevenzione e di gestione delle crisi bancarie e delle imprese di investimento previsto dalla Direttiva Europea n. 2014/59/UE (cosiddetta Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD).

Le norme in questione trovano applicazione a banche, società capogruppo di gruppi bancari, società appartenenti a gruppi bancari con sede in Italia, in altri stati membri dell'Unione Europea o ancora in paesi Extra – Ue ma che operano in Italia o nel territorio dell'Unione Europea mediante succursale, SIM autorizzate ai servizi di negoziazione in conto proprio, collocamento di strumenti finanziari, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione con sede in Italia o con sede in paesi Extra – Ue ma che operano in Italia mediante succursale.

Si evidenzia l'introduzione di nuovi strumenti e di maggiori poteri messi a disposizione delle Autorità di ciascun Paese preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (in Italia l'autorità individuata è Banca d'Italia fatti salvi i casi espressamente indicati nei predetti Decreti).

In quali casi una banca viene sottoposta ad una procedura di gestione della crisi?

L'art. 17, comma 1) del D.Lgs. 180/2015 stabilisce che una Banca è sottoposta ad una delle misure di gestione della crisi sostanzialmente quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto¹
- 2) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui al punto 1) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

In che cosa consiste la procedura di gestione della crisi?

(*) Il presente documento ha scopo esclusivamente informativo e non ha la pretesa di rappresentare il contenuto della normativa in ogni suo aspetto.

¹Il secondo comma dello stesso art. 17 del D.Lgs. 180/2015 stabilisce cosa si debba intendere per "dissesto o a rischio di dissesto" ed in particolare: "La Banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni:

- a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificerebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
- c) le sue attività sono inferiori alle passività;
- d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
- e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
- f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 [del D.lgs. 180/2015]"



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprarno, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

In caso di dissesto o di rischio di dissesto di Banche ed Imprese di Investimento le nuove disposizioni introducono forti limitazioni all'intervento pubblico e prevedono una serie di meccanismi volti a consentire la gestione della situazione di dissesto o di rischio di dissesto attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato con particolare riguardo alla posizione particolare degli azionisti e dei creditori di tali intermediari.

Quando vengono accertati i presupposti per l'avvio della procedura di "crisi" dell'intermediario l'Autorità preposta può disporre:

- a) la riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dall'intermediario quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;
- b) quando le misure di cui al punto a) non siano sufficienti a rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Che cos'è la risoluzione di una banca?

Sottoporre una Banca ad una procedura di risoluzione² significa avviare -in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa - un processo di ristrutturazione gestito dalle Autorità che, in forza dei poteri alle medesime attribuiti dai Decreti³, potranno utilizzare mezzi e tecniche che mirano alla garanzia della continuità delle funzioni essenziali della banca (ad esempio i servizi di pagamento, i depositi, ecc.), alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela. Resta fermo il principio che nessun creditore dovrà subire perdite superiori a quelle che avrebbe

²L'art. 39 del D.Lgs. 180/2015 individua quali misure di risoluzione:

- 1) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- 2) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
- 3) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività;
- 4) il bail-in

³L'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 180/2015 attribuisce a Banca d'Italia i seguenti "poteri generali di risoluzione":

- a) effettuare richieste di dati e notizie e ispezioni;
- b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
- c) disporre la cessione a terzi di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
- d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
- e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione;
- f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
- g) convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
- h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuovi strumenti di capitale;
- i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passività garantite;
- l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione;
- m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione;
- n) chiedere alla Banca Centrale di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprarno, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

subito se la banca fosse stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa. La risoluzione è disposta quando l'Autorità competente ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico.

Cos'è il bail-in?

Il bail-in (letteralmente “salvataggio interno”) è uno strumento che consente alle citate Autorità (in Italia la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca in difficoltà in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato; oppure in caso di cessione, per ridurre il valore nominale delle passività cedute o per convertire queste passività in capitale.

Ma in quali casi esiste un reale rischio per il risparmiatore?

Chiunque si trovi nella condizione di essere azionista o creditore di un intermediario assoggettato ad una procedura di gestione della crisi può vedere ridotto il proprio diritto. In pratica:

- tutti coloro che detengono azioni emesse da un intermediario “in crisi” potrebbero vedere ridotto od azzerato il valore delle azioni.
- Nel caso in cui questo primo intervento non fosse sufficiente a risolvere la crisi i possessori di obbligazioni convertibili ed obbligazioni subordinate⁴ potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito.
- Se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito convertibili o subordinati si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, i possessori di obbligazioni ordinarie o depositi presso lo stesso intermediario per importi eccedenti i 100.000 Euro potrebbero a loro volta subire lo stesso trattamento.

Il processo sopra descritto viene applicato dalle Autorità seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Che cosa è escluso dal bail-in?

L'art. 49 del D.Lgs 180/2015 prevede alcune esclusioni dall'applicazione del bail-in. Tra queste vi sono:

a) i depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente, in conti deposito (quali ad esempio i depositi vincolati), in libretti di deposito e in certificati di deposito nominativi coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche. Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il

⁴Rientrano in queste tipologie gli strumenti classificabili quali “Additional Tier 1 e Tier 2 ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013.



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

bail-in di tutti gli strumenti con grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;

c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;

d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;

e) in casi eccezionali le Autorità preposte potranno escludere dal bail-in, in via discrezionale, ulteriori passività; tale intervento potrebbe ad esempio essere posto in essere al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

Quando entrano in vigore le disposizioni in tema di risoluzione delle crisi bancarie?

Le disposizioni in tema di risoluzione delle crisi bancarie sono entrate in vigore in data 16 novembre 2015 con la pubblicazione in gazzetta ufficiale dei Decreti. Le disposizioni relative allo strumento del bail-in entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Si segnala altresì che le disposizioni in materia di riduzione o conversione di strumenti di capitale e di bail-in potranno essere applicate dall'Autorità anche agli strumenti finanziari emessi prima del 1° gennaio 2016.

La presente comunicazione informativa con la relativa normativa di riferimento è disponibile sul sito www.bancaifigest.com, sezione "BRRD (Bail-in)" nonché presso tutte le filiali della Banca. L'informativa precontrattuale per la clientela su servizi e attività di investimento aggiornata con una sintetica informazione sulla normativa sopra esposta è anch'essa disponibile presso le Filiali della Banca. Per eventuali informazioni aggiuntive potrà come di consueto rivolgersi alla Sua filiale di riferimento.

Firenze 31 dicembre 2015